

F.I.S.

L'OPERATORE SCOLASTICO

SCUOLA e TECNICA

SCUOLA E LAVORO

MENSILE DEI SINDACATI: S.N.A.O.S - S.A.B. - S.S.S.

COSTITUENTI LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

Contratto Scuola 1991-1993

Piattaforma F.I.S.

Su mandato della Segreteria Generale i colleghi Marrone e Pezzuto hanno coordinato i lavori del gruppo di studio che ha messo a punto la piattaforma richiesta dalla Federazione per il rinnovo del prossimo contratto.

Pubblichiamo le linee generali della piattaforma contrattuale che dovrà essere sottoposta per l'approvazione al Direttivo FIS convocato appositamente per il prossimo mese di giugno.

Punti qualificanti sono: la richiesta di procedure semplificate per il calcolo dello stipendio (stipendio uguale per tutti a parità di anni di servizio) la cui voce dovrà essere onnicomprensiva (stipendio base, indennità di fusione e indennità integrativa speciale). In tale ottica dovrà essere abolito il premio incentivante e l'indennità integrativa speciale dovrà essere uguale per tutti; il compenso per il lavoro straordinario dovrà valere per tutto il triennio di vigenza contrattuale. Piena attuazione al comma 11 dell'articolo 3 del D.P.R. 399-1989 che sancisce il ripristino di un rapporto con le condizioni retributive dei docenti universitari per cui il prof. di scuola secondaria dovrà percepire, dopo 40 anni di servizio, uno stipendio uguale a quello del ricercatore a tempo pieno della Università con 30 anni di servizio pari a 50 milioni di lire. Lo stipendio per i docenti di tutti gli ordini di scuola dovrà partire da un minimo di 20 milioni. La buonuscita dovrà essere onnicomprensiva di tutti gli emolumenti. Rivalutazione effettiva e contestuale delle pensioni del personale della scuola con la stessa cadenza dei contratti scuola.

Quest'anno due sole saranno le leggi che accompagneranno (una sulle entrate e l'altra sui tagli alle spese) la legge finanziaria per il 1991 che sarà messa a punto dai dicasteri interessati (Bilancio, Finanze, Tesoro) entro il prossimo mese di giugno. Per questa ragione la F.I.S. ha fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio e al Ministero della P. I. la richiesta di un congruo stanziamento di fondi per il rinnovo del contratto scuola per il prossimo triennio.

PREMESSE GENERALI

A questa ipotesi contrattuale per la vertenza 1991-93, che si deve aprire, secondo le previsioni di legge, «almeno otto mesi» prima della scadenza del contratto 1988-1990, intendiamo premettere una osservazione di metodo: coerenti con la nostra ripetuta protesta contro l'inserzione surrettizia di materia non contrattuale negli accordi sindacali, contrari all'insistito processo di delegificazione che ha condotto, attraverso titoli come «razionalizzazione della rete scolastica e delle risorse», a stravolgere organici e modalità di prestazione del servizio (soppressione di istituti e supplenze brevi per 10 gg., ad esempio), anticipiamo che nella nostra piattaforma non si troverà nulla che possa far pensare ad un favore fatto a Governi che non riescono ad attuare le riforme del curriculum dei vari ordini e tipi di scuola. Né flessibilità dei modelli classe né creazione di nuove figure professionali, per esempio, trovano posto nelle nostre richieste; esprimeremo comunque in negati-

tiva ad essa correlate nella gestione delle istituzioni scolastiche; ribadiamo quindi con forza la richiesta dello sganciamento del comparto scuola dalla logica perversa di appiattimento e quantificazione che scaturisce dalla trattativa intercompartmentale prevista dalla legge sul pubblico impiego.

Ne consegue naturalmente la richiesta che all'articolo 3, comma 11 del D.P.R. n. 399-89 (attuativo del contratto in corso), che sancisce il ripristino di un rapporto con le condizioni retributive dei docenti universitari, sia data immediata e concreta risposta; ma la nostra richiesta legittimata dalla lunga lotta sostenuta perché fosse finalmente recepito dagli accordi contrattuali il dettato della legge 477-73 — a lungo disattesa — è, come vedremo oltre, per una disciplina chiara e sicura, non per un aggancio riservato a pochi, in base a criteri di merito e di efficienza del tutto opinabili, privi di serietà scientifica.

Sempre in questo quadro di esigenze di certezza e di rigore amministrativo suscita in noi forti perplessità sul piano generale la ri-

non generi risvolti clientelari, già del resto apparsi in questo primo scorcio di gestione del fondo incentivante. A ciò si aggiunga che la filosofia di fondo, che abbiamo sempre portato nella nostra azione sindacale, mira — nella più corretta tradizione della scuola italiana — ad evidenziare il ruolo sociale della scuola stessa; la sfida della modernità non può che metterlo in valore, mai tacitarlo, e una malintesa managerialità, come si è potuto osservare in margine alla recente Conferenza Nazionale sulla Scuola, può portare piuttosto ad una dissoluzione di ogni possibilità di integrazione degli organismi territoriali, con grave danno per le realtà economicamente più deboli.

Chiediamo perciò un aumento delle risorse destinate alla scuola pubblica per strutture edilizie, attrezzature didattiche e retribuzione del personale, anche sul piano della ricaduta in termini di spesa di un miglioramento della normativa contrattuale, evitando una esasperata logica competitiva che, accentuando i fenomeni di dispersione scolastica, non conseguirebbe se non effimeri risultati di selezione verso l'alto.

NORMATIVA

UNICITA' FUNZIONE DOCENTE

La FIS, avendo nel precedente contratto ribadito l'unicità della funzione docente, chiede l'eliminazione (e non già il potenziamento, come emerge da alcune proposte per il contratto) delle cosiddette «nuove figure professionali», inventate dalla recente contrattazione decentrata per tamponare l'esuberanza di personale. Mentre questo problema va risolto in altri termini, se si vogliono davvero sviluppare le potenzialità della scuola pubblica, i quattro schemi già apparsi (coordinatore di biblioteca, coordinatore dell'orientamento scolastico, operatore tecnologico, operatore psicopedagogico) non appartengono affatto al processo didattico-formativo; interferiscono in modo dannoso con la dinamica della programmazione collegiale, riducono la funzione docente a particolari abilità tecniche.

FONDO INCENTIVANTE

Ribadendo la atipicità della fun-

La Germania unita garanzia per l'Europa

In un momento di profondi mutamenti politici e storici nei paesi dell'Europa dell'Est siamo lieti di poter ospitare un articolo del dottor Gino Ragno, Segretario generale dell'Associazione per l'amicizia Italia-Germania che da oltre trent'anni si occupa del miglioramento delle relazioni fra i nostri due paesi. In particolare ci sembrano degne di attenzione le considerazioni sui rapporti fra le due Germanie all'indomani della caduta del muro di Berlino delle libere elezioni svoltesi il 18 marzo 1990 nella D.D.R.

Il 2 luglio l'unità monetaria tedesca entrerà in vigore e la marcia irreversibile per l'unità politica e territoriale avrà il suo avvio trionfale. La Francia di Mitterand dopo l'ultimo incontro con il Cancelliere Kohl, ma soprattutto dopo la grande vittoria della CDU e dei partiti conservatori in Germania Orientale, ha lasciato la via della «revanche» e del risentimento ed è stata costretta ad assumere le sue responsabilità europee.

Luce verde anche da parte della Luce verde anche da parte della Takcher, a cui l'ascesa repentina del colosso germanico riunificato in Europa, aveva prodotto strani pruriti di «nostalgie vittoriose».

Un autore inglese infatti si è interrogato; se oggi la Germania già potente e prima in Europa in campo economico, diventa anche prima in campo politico, a seguito della riunificazione, ma allora che abbiamo combattuto a fare per batterla dal 1939 al 1945?

L'insolito interrogativo rimbalza in vari strati della opinione pubblica internazionale dalla Gran Bretagna, all'Olanda, alla Polonia e forse anche in alcuni ambienti degli Stati Uniti.

La risposta potrebbe essere complessa, articolata e motivata, ma basta ricordare come la Germania inserita nella Europa dei dodici, punta di diamante nella NATO negli ultimi quarant'anni, ha superato tutte le prove per diventare un grande paese democratico.

L'unità della Germania ai popoli del vecchio continente ed ai governi amici ed alleati sembrava una impossibile evenienza almeno per tutto il secolo XX ed oltre. In tutte le dichiarazioni dell'Alleanza Atlantica e della stessa comunità economica europea, i governi alleati non sollevavano obiezioni, allorché la Germania Federale rivendicava il sacrosanto diritto ad una futura e legittima autodeterminazione per riunire il suo popolo, anzi lo sostenevano con coraggio e lealtà. Mol-

Gorbaciov, hanno invece determinato una situazione politica nel centro e nell'oriente dell'Europa. Potremmo definire superrivoluzionaria, soprattutto per le conseguenze deflagranti e gli effetti dirompenti.

Il 9 novembre, l'ufficio politico della SED (il partito comunista della DDR - Sozialistische Einheitsdeutschland), senza troppa esitazione, alle ore 22, annunciava che i sbarramenti, eretti dal lontano agosto 1961, sulla Postdamer Platz stavano per essere abbattuti.

Era l'inizio della Rivoluzione pacifica e del processo per la riunificazione della Germania.

Processo che ha imposto un

La Segreteria Generale della FIS convocata a Roma per il giorno 2 Maggio 1990 alle ore 9,30
Nel prossimo numero daremo un ampio resoconto.

locità impressionante allo stesso modo, il Cancelliere Kohl.

In sei mesi, la Germania ha avuto le sue elezioni nazionali comunali nella sua parte orientale, con il vecchio regime, con i suoi 200 mila poliziotti, i suoi 190 mila soldati, con i 120 mila agenti della polizia politica, con le decine di migliaia di dirigenti di partito, di disoccupati di quartiere, e di palazzo, con 350 mila appartenenti alla nomenclatura popolare è alla ricerca del per-

DISPOSIZIONI

MINISTERO DELLA P. I.
Circolare ministeriale n. 133
Prof. n. 13214/635/MT

Roma, 15 maggio 1990

OGGETTO: Calendario scolastico per l'anno 1990-91 - Visite guidate e viaggi di istruzione.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza l'Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15 maggio 1990, con la quale, acquisito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, vengono determinati, per l'anno scolastico 1990-91 il termine delle lezioni e delle attività didattiche nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dei Provveditori agli studi sulla necessità di sensibilizzare gli organi collegiali competenti affinché, nella programmazione e nella realizzazione delle visite guidate ed i viaggi di istruzione, si attengano scrupolosamente a quanto contenuto nelle circolari di questo Ministero n. 214 del 13 luglio 1982, n. 47 del 12 febbraio 1986, n. 74 del 17 marzo 1988 e n. 232 del 5 luglio 1989.

In proposito, si ribadisce che le visite guidate ed i viaggi di istruzione rientrano, per le loro finalità, tra le attività integrative della scuola e si inseriscono, quindi, nel programma educativo della stessa.

Le delibere dei consigli di circolo e di istituto devono essere, con ogni urgenza, trasmesse ai provveditori agli studi che, nel quadro dell'esercizio dei poteri di vigilanza previsti dall'art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, possono annullarle, qualora riscontrino vizi di legittimità o gravi irregolarità. A tal fine i Provveditori agli studi, ove necessario, dispongono, prima dell'eventuale adozione del provvedimento in questione, accertamenti ispettivi (vedi telex n. 1593 del 5 aprile 1990).

Le delibere in questione devono, tra l'altro, recare l'indicazione dei docenti che si sono dichiarati disponibili ad accompagnare gli alunni durante il viaggio, nonché della persona o delle persone, preferibilmente facenti parte del Consiglio d'istituto, cui il Consiglio stesso abbia affidato l'incarico di procedere alla pratica attuazione del viaggio di istruzione. Al riguardo va assolutamente evitato che tale incarico venga affidato agli studenti, in quanto, per la loro giovane età, potrebbero non essere in grado di valutare tutti i molteplici aspetti dell'organizzazione del viaggio, in particolare quello della sicurezza.

Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico. E' peraltro, opportuno, avuto riguardo alle finalità di tali iniziative, che gli accompagnatori siano docenti di classi che effettuano il viaggio.

Nelle scuole e negli istituti di media e grande dimensione si deve provvedere a scaglionare nel tempo il viaggio di istruzione in modo da ripartirne l'effettuazione nell'arco di almeno quattro mesi. Di conseguenza, ai viaggi di istruzione da effettuare nello stesso mese può partecipare un numero di

di alta stagione e nei giorni preferibili durante i quali, come è noto, vi è un eccessivo carico di traffico nelle strade.

E' fatto, infine, divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista anche della conclusione delle lezioni.

Si deve tener conto, inoltre, nell'organizzare i viaggi di istruzione delle esigenze collegate all'età degli alunni. E' opportuno, quindi, che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età. Dell'età dei partecipanti, peraltro, si deve tener conto anche nel decidere la durata del viaggio. Si ritiene, in ogni caso, consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando, per i viaggi in Italia, la propria regione

di fondi sufficienti alla loro realizzazione.

Per quanto riguarda la fase pratica dell'organizzazione ed attuazione dei viaggi, gli incaricati devono accertare, con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente Provinciale per il Turismo o, qualora già costituite, le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.

In merito deve essere acquisita agli atti dell'istituzione scolastica una dichiarazione scritta nella quale sia chiaramente garantito che l'automezzo impiegato:

a) sia in possesso, alla data di effettuazione del viaggio, di regolare titolo di immatricolazione (in servizio di noleggio od in servizio di linea);

b) presenti una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero

In tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle nove ore giornaliere, deve essere garantito che l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni 4 ore e mezzo di viaggio.

Si ricorda, inoltre, che, in aggiunta alla prescritta patente di guida, gli autisti devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, previsto dall'art. 2 della legge 13 febbraio 1974, n. 62, che per comodità di consultazione si allega in copia.

Va evitato, in ogni caso, di viaggiare in orario notturno, sia per prevenire alla partenza disagi nel raduno dei partecipanti, sia per non correre il rischio di eventuali colpi di sonno degli autisti.

Al fine di non incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero, deve essere posta la massima cura nell'esaminare, in ogni sua parte, il contratto-tipo proposto dall'agenzia o ditta prescelta, prima di assumere qualsiasi impegno.

E' necessario, altresì, che sia garantito, sempre in forma scritta, che la sistemazione alberghiera offerta presenti sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di benessere.

Com'è noto, i viaggi di istruzione, salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del punto 10 della circolare Ministeriale n. 74 del 17 marzo 1988, sono da considerarsi parte integrante delle lezioni; pertanto, al fine di non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipino al viaggio di istruzione di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate.

In proposito, premesso che in nessun caso gli accompagnatori possono essere in numero inferiore ad uno per ogni classe partecipante al viaggio, si consiglia di utilizzare almeno due docenti accompagnatori per classe, ogni volta che il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.

A viaggio di istruzione effettuato, i docenti accompagnatori sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il Capo d'istituto — per gli interventi del caso — degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dalla agenzia o ditta di trasporto.

Il Capo d'istituto, a sua volta, riferirà al Provveditore agli studi il quale, ove noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di trasporti abbia dato luogo a gravi rilievi, provvede a segnalare alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione dei futuri viaggi di istruzione.

Si pregano i Provveditori agli Studi di voler comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche delle rispettive province.

MINISTERO DELLA P. I.

Ordinanza ministeriale n. 132

Prot. n. 13213/634/MT
del 15 maggio 1990

(Omissis).

ORDINA

Articolo 1

di istruzione secondaria superiore nei licei artistici e negli istituti di arte le attività didattiche, in comprese le attività educative della scuola materna, hanno termine il 29 giugno 1991, salvo che per le classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Articolo 2.

Le scadenze per le valutazioni periodiche degli alunni sono determinate come segue, a seconda del collegio dei docenti abbia deciso il diviso l'anno scolastico in due o tre periodi:

per le valutazioni trimestrali
15 dicembre 1990
15 marzo 1991
15 giugno 1991
per le valutazioni quadrimestrali
31 gennaio 1991
15 giugno 1991

Articolo 3

Gli scrutini finali nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, non possono avvenire prima del 5 giugno 1991 e non pubblicati entro il 15 giugno 1991.

Gli scrutini intermedi hanno termine non prima delle date di scadenza di cui al precedente articolo.

Articolo 4

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di qualifica negli istituti di istruzione professionale hanno inizio il 17 giugno e si concludono entro il 29 giugno 1991.

Gli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e quelli di licenza negli istituti d'arte hanno inizio il primo giorno non festivo successivo alla conclusione delle prove scritte degli esami di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

Articolo 5

In rapporto alle particolari esigenze degli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte, i Provveditori agli Studi possono essere autorizzati ad anticipare nelle ultime classi di detti istituti gli scrutini finali e l'inizio degli esami di qualifica e di licenza, da consentire la conclusione entro il 12 giugno 1991.

Articolo 6

La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio per l'intero territorio nazionale il 19 giugno 1991.

Articolo 7

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica, gli esami della seconda sessione si svolgono, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1990 n. 467, dal 1 al 9 settembre 1991.

Le date delle prove scritte orali della seconda sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio saranno fissate con apposita ordinanza.

Articolo 8.

Il calendario delle festività è terminato come segue, in conformità delle disposizioni vigenti: tutte le domeniche; il 1° novembre, Festa di tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale del Signore; il giorno 26 dicembre; il 1° gennaio;

DIRITTI SINDACALI Assenza per un giorno

CORTE DEI CONTI, Sez. I giurisd., 2 giugno 1989 n. 192 - Pres. Gallucci - Est. Mastrapasqua - P.G. Pollice - P.G. contro Stiriti Virginia.

Personale insegnante — Congedo straordinario per malattia — Documentazione con certificato sanitario — Non necessita

L'art. 37 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato approvato con il D.P.R. n. 3 del 1957, norma applicabile anche al personale docente in forza del richiamo contenuto nell'art. 62 del D.P.R. n. 417 del 1974, non prescrive l'obbligo di documentare con certificato medico le richieste di congedo straordinario per gravi motivi dovuti a malattia, con conseguente responsabilità amministrativa per assenza arbitraria in caso di omissione; pertanto tale obbligo non può nascere da una circolare ministeriale esplicativa delle modalità di applicazione al personale della scuola degli istituti del congedo straordinario e dell'aspettativa.

Tali istituti, ha dedotto il giudice contabile, regolano invero i diritti ed obblighi dell'impiegato nascenti dal rapporto di impiego e debbono quindi trovare la loro fonte normativa in atti aventi forza di legge ovvero, oggi, in atti di contrattazione collettiva recepiti nell'ordinamento nelle forme previste dalla legge, ma non possono trovare la loro disciplina in atti unilaterali dell'amministrazione. Né appare rispondente a criteri di necessaria documentazione la richiesta di certificato medico per un solo giorno di assenza, dovuta a malattia, posto che in molti casi può non essere occorrente l'assistenza di un medico, che peraltro nella specie non aveva avuto luogo.

e quelle vicine. E' inoltre, opportuno diversificare le mete dei viaggi di istruzione in modo tale che accanto alle più note città d'arte, nelle quali, specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato è il flusso dei turisti stranieri ed italiani, siano tenute presenti anche località e centri minori assai ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale. Tali località e centri in Italia sono migliaia e la loro visita risponde parimenti agli obiettivi formativi che i viaggi di istruzione devono prefiggersi.

Per i viaggi all'estero, che possono essere organizzati solo per gli studenti dell'ultima classe delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, saranno scelti i Paesi più vicini, preferibilmente nell'ambito della CEE.

Si consiglia, inoltre di utilizzare il treno ogni volta che sia possibile, specie per viaggi di lunga percorrenza.

Si ricorda, ancora una volta, che non possono essere effettuati viaggi di istruzione se non vi partecipi almeno la metà degli alunni di ciascuna classe interessata.

Si reputa opportuno rammentare

dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.;

c) sia coperto dall'assicurazione prevista dal punto 16 della C. M. n. 74 del 17 marzo 1988;

d) sia fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento — previsto dalla legislazione vigente — atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida.

Le agenzie di viaggio e le ditte di autotrasporti devono fornire adeguata copertura assicurativa, in aggiunta a quella indicata nella lettera c) del precedente capoverso, per gli incidenti che dovessero verificarsi, al di fuori dei trasporti, durante i viaggi di istruzione, agli studenti ed al personale che li accompagna.

Deve essere garantita — sempre per iscritto — la presenza di due autisti ogni qual volta il viaggio di istruzione sia organizzato, per motivi del tutto eccezionali, in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle nove ore giornaliere.

MINISTERIAL

VERBALE DI ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Il giorno 4-5-1990 si sono incontrati presso il Ministero della Pubblica Istruzione la Delegazione dell'Amministrazione di cui al D.M. 16-10-1989 e la Delegazione composta dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatari dell'accordo recepito nel D.P.R. n. 399-1988, per concordare le proposte di modifica da apportare all'O.M. 2-3-1984 e successive modifiche ed integrazioni concernente i trasferimenti, i passaggi e le assegnazioni provvisorie del personale direttivo della scuola.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 357-89 convertito con modificazione nella legge n. 417-89, dovrà emanare, nel contesto dell'O.M. relativa alla mobilità dei capi di Istituto disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo che viene a trovarsi in soprannumero per effetto dei provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica.

Le parti, dopo ampia disamina e discussione sulla materia, convengono quanto segue:

Ai fini della operazione di cui alla citata O.M. saranno prese in considerazione anche le Direzioni didattiche e le presidenze relative agli istituti e scuole istituite entro la data di inizio dei movimenti.

I direttori didattici e i presidi che risultino perdenti posto per effetto dei provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica beneficeranno, a domanda di una precedenza rispetto ai movimenti dei direttivi di cui al punto 8 dell'art. 13, per i comuni diversi da quello di titolarità.

Verrà, pertanto, previsto nelle operazioni di cui al citato art. 13 dell'O.M. 2-3-1984, il punto 7 bis:

Trasferimento a domanda in altro comune di direttori o presidi perdenti in conseguenza della razionalizzazione della rete scolastica

Al fine di realizzare, per quanto possibile, il mantenimento in servizio, nell'ambito dei comuni della provincia di titolarità o in sedi viciniori, del direttivo costretto a presentare domanda di trasferimento, si prevede di far partecipare il predetto personale direttivo anche ai trasferimenti annuali per le sedi richieste con priorità rispetto a quella per la quale è stato disposto il trasferimento definitivo.

Sempre tenuto conto di quanto predetto il personale direttivo di cui trattasi, beneficerà nell'ambito delle operazioni di assegnazione provvisoria disciplinate dall'art. 25 di una precedenza.

Gli articoli 25 e 29 verranno, pertanto, così rispettivamente modificati:

Art. 25

4 — Direttivi trasferiti d'ufficio o a domanda per soppressione di posto in altro comune. La precedenza spetta per l'anno scolastico nel quale è stato disposto il trasferimento e per il triennio successivo. Per il triennio successivo la precedenza spetta a condizione che il direttivo abbia prodotto, per ciascun anno, domanda di trasferimento anche per il comune di precedente titolarità. Se la preferenza per tale comune non è esprimibile dal personale direttivo per mancanza della relativa istituzione scolastica la precedenza, limi-

Per i direttivi trasferiti d'ufficio o a domanda in quanto soprannumerari in comune di province diverse, la precedenza spetta per tutte le sedi disponibili nell'ambito della precedente provincia di titolarità.

Art. 29

3 comma — Sono altresì ammessi a partecipare al trasferimento annuale qualora ne faccia espressa richiesta nella domanda di trasferimento, i direttori ed i presidi che trasferiti d'ufficio o a domanda su sede definitiva perché perdenti posto non abbiano ottenuto il trasferimento per una sede indicata nella domanda medesima con priorità.

I direttori didattici e i presidi che non hanno prodotto domanda o pur avendola prodotta non sono stati soddisfatti nel corso delle relative operazioni verranno trasferiti d'ufficio in un comune diverso da quello di titolarità dopo i trasferimenti a domanda di cui al punto 8 dell'art. 13 con l'inserimento del seguente punto 8 bis: trasferimento d'ufficio in un comune diverso da quello di titolarità dei direttori o presidi perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che avendola prodotta, non sono stati soddisfatti nel corso delle precedenti operazioni.

Limitatamente all'anno scolastico 1990-91 il personale direttivo trasferito d'ufficio, ai sensi del precedente art. 13 punto 8 bis, in un comune di una provincia diversa da quella di titolarità, può essere utilizzato a domanda prima delle operazioni di assegnazione provvisoria, su qualsiasi direzione didattica o presidenza comunque disponibile per l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza. La domanda dovrà essere inviata al provveditore agli studi di detta provincia entro il 20 agosto 1990, secondo le disposizioni contenute in apposito art. della citata O.M. da contrassegnare con il numero 19 bis (v. all.).

Il provveditore agli studi, destinatario della domanda di utilizzazione, procederà a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all'interessato ai sensi della tabella F, relativa ai trasferimenti d'ufficio allegata all'O.M. 2-3-1984.

Il personale direttivo di cui al presente punto può essere utilizzato anche in scuole ed istituti di tipo, ordine e grado diverso, purché in possesso della relativa idoneità conseguita in un concorso direttivo o abbia maturato, alla data di presentazione della domanda, i requisiti per poter partecipare ai relativi concorsi.

I presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono altresì essere utilizzati per presidenze per le quali sono ammessi al passaggio ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 417-1974.

Gli aspiranti idonei verranno utilizzati con precedenza rispetto agli altri.

Rimangono ferme, inoltre, nello ambito delle operazioni di utilizzazione, le precedenza a favore di particolari categorie di direttivi previste dall'art. 13 della presente O.M.

Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda darà immediata comunicazione dell'avvenuta utilizzazione al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità del direttivo e al Ministero

Le parti concordano sulla necessità di un ulteriore incontro, da tenersi entro la prima metà del mese di luglio p. v., al fine di individuare altre forme particolari di utilizzazione nell'ambito della precedente provincia di titolarità.

Le parti si impegnano, inoltre, in attesa di provvedimenti che rivedano l'attuale normativa sulla mobilità e utilizzazione del personale direttivo, a ricercare tutti gli strumenti necessari ad assicurare

anni di permanenza nella sede di cui al punto 7 dell'art. 13 e al punto 5 dell'art. 25 dell'O.M. 2-3-1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 19 bis

UTILIZZAZIONE annuale del personale direttivo per l'anno sc. 1990-91.

Limitatamente all'anno scolastico 1990-91 il personale direttivo trasferito d'ufficio, ai sensi del pre-

nario della domanda di utilizzazione, procederà a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all'interessato ai sensi della tabella F), relativi trasferimenti d'ufficio, allegata all'O.M. 2-3-1984.

Il personale direttivo di cui al presente punto può essere utilizzato anche in scuole ed istituti di tipo, ordine e grado diverso purché in possesso della relativa idoneità conseguita in un concorso direttivo o che abbia maturato alla data di presentazione della domanda, i requisiti per poter partecipare ai relativi concorsi.

I presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono altresì essere utilizzati per presidenze per le quali sono ammessi al passaggio ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 417-74.

Gli aspiranti idonei verranno utilizzati con precedenza rispetto agli altri.

Rimangono ferme, inoltre, nell'ambito delle operazioni di utilizzazione, le precedenza a favore di particolari categorie di direttivi previste dall'art. 13 della presente O.M.

Il Provveditore agli Studi destinatario della domanda darà immediata comunicazione dell'avvenuta utilizzazione al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità del direttivo e al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale o Ispettorato di competenza.

Le utilizzazioni di cui al presente articolo saranno disposte all'indipendenza delle operazioni di nomina e ruolo.

Articolo 4 lettera b

Le Direzioni didattiche e le presidenze che dovessero essere istituite entro il 31 marzo o comunque entro la data di inizio delle operazioni di movimento.

MINISTERO DELLA P. I.
(Gabinetto)

Circolare Ministeriale n. 113

OGGETTO: Trasmissione del M. 12 aprile 1990 concernente la determinazione delle D.O. per l'anno scolastico 1990-

Si trasmette copia del D.M. n. 12 aprile 1990 relativo alla determinazione e ripartizione della dotazione organica aggiuntiva per l'anno scolastico 1990-91, disposta in esecuzione dell'art. 13 della legge n. 270 del 23 maggio 1982, n. 270 e dell'art. 4 della legge n. 426 del 6 ottobre 1988, n. 426.

Ai fini della ripartizione dei posti disponibili della dotazione organica aggiuntiva tra le diverse classi di concorso, si segnala l'opportunità che, nelle circoscrizioni territoriali in cui funzionano scuole materne, vengono utilizzati gli insegnanti non costituenti cattedre. Esempio:

Igiene e puericoltura (XVII); Musica e canto (XXXVII); Economia delle comunità (XXXIII); Plastica e disegno (XXXII).

Inoltre si segnala la possibilità di utilizzare i docenti della dotazione organica aggiuntiva, secondo quanto indicato dall'art. 14 della legge n. 270-82, per la sostituzione di quelli impegnati nei programmi di formazione e aggiornamento, per avviare iniziative volte a favorire il recupero e la integrazione degli alunni portatori di handicaps o l'assorbimento di quelli che presentano particolari difficoltà, provenienti da paesi extracomunitari, nonché per l'attuazione di progetti di al-

L'assoluzione del professore

... NON E' PASSIBILE DI SANZIONE DISCIPLINARE CHI LASCIA LA CLASSE PER QUALCHE MINUTO PER ESIGENZE PERSONALI.

« L'organizzazione della Scuola deve essere strutturata in modo tale da consentire ad un docente di lasciare la classe per qualche minuto per esigenze personali e di assicurare una adeguata sostituzione ».

Così ha decretato il Ministero della P. I. accogliendo il ricorso gerarchico avverso la sospensione di 15 giorni dallo stipendio e dall'insegnamento disposto dal Provveditore agli Studi di Cosenza dott. Giovanni Garreffa nei confronti del prof. Francesco Sola, Segretario provinciale della F.I.S.

Nel merito questa Segreteria era subito intervenuta mettendo in evidenza la illegittimità del provvedimento nei confronti del prof. Sola che, per motivi di urgenza, si era visto costretto ad abbandonare momentaneamente la classe senza vigilanza agli alunni, atteso che l'organizzazione interna della S.M.S. « E. De Nicola » di Castrovillari non consentiva una adeguata sostituzione.

Nella campagna di accusa nei confronti del docente si segnalava per attivismo persino una sindacalista in qualità di genitrice; il Preside Varcasia procedeva, senza ulteriori indagini, a richiedere provvedimenti punitivi all'Autorità scolastica provinciale.

Il Consiglio di Disciplina cosentino composto da De Rose Umberto (SNALS), Casale Rosa (CGIL), Dodaro Mario (CISL) e dal Preside Bisazza Anna (Presenza Cristiana), « giustiziava » il prof. Sola condannandolo a 15 giorni di sospensione dallo stipendio e dallo insegnamento alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ove lo stesso era candidato del Sindacato F.I.S.

Il Ministero della P. I., a seguito delle palesi contraddizioni ed illegittimità riscontrate e rilevate dal C.N.P.I., disponeva una ispezione ministeriale; dopo di che, ed a seguito del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione il Ministero ha accolto il ricorso del prof. Sola decretando, e rendendo così onore alla verità e alla giustizia, l'annullamento della sospensione dallo stipendio e dal servizio.

E' superfluo ogni ulteriore commento.

A conferma della giustezza dell'accoglimento del ricorso pubblichiamo una pronunzia recente della Corte dei Conti riguardante la fattispecie verificatasi.

CORTE DEI CONTI, Sez. II giurisd., 3 aprile 1989, n. 63 - Pres. Loreti - Est. Gambioli - P. G. Gustapane - P. G. contro Giovanna Viganò.

Responsabilità amministrativa — Vigilanza sugli alunni — Incidente — Mancata presenza per improvviso malore — Responsabilità — Non sussiste.

Non è responsabile, per l'incidente verificatosi ad un alunno, l'insegnante che si sia dovuto allontanare dall'aula perché costretto da un improvviso malore.

La Sezione, respinta la tesi della parte attrice secondo cui la vigilanza sugli alunni costituisce compito del docente assolutamente non derogabile né delegabile al personale di custodia, ha ritenuto che l'allontanamento del docente dalla classe e l'affidamento degli alunni alla sorveglianza del personale ausiliario, quando contenuto nel tempo e non determinano da futili motivi, ma da uno stato di malore improvviso, cui conseguano situazioni di disagio personale oggettivamente apprezzabili, non integra quella vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello che nella fattispecie era doveroso tenere, che costituisce il parametro cui il giudice della responsabilità deve attenersi per affermare la gravità di una condotta colposa.

l'utilizzazione nell'ambito provinciale di detto personale.

Si concorda, da ultimo, sulla esigenza di omogeneizzare la disciplina relativa al personale docente ed a quello direttivo nel senso che be-

cedente art. 13 punto 8 bis, in un comune di una provincia diversa da quella di titolarità, può essere utilizzato a domanda prima delle operazioni di assegnazione provvisoria, su qualsiasi direzione didat-

PIATTAFORMA F.I.S.

(dalla prima pagina)

AGGIORNAMENTO DI SERVIZIO

L'aggiornamento in servizio, abolita la sua parcellizzazione nella misura, prevista dal precedente contratto, di 40 ore e reso elemento caratterizzante della funzione docente, non discriminante fra docenti, deve essere agevolato dalla concessione di esoneri dall'insegnamento di varia estensione nel tempo e dal trattamento di missione previsto dalla normativa generale.

Si chiede l'abolizione degli IRRSAE nella forma attuale, rivedendo la disciplina dei comandi e la struttura dei Consigli di Amministrazione. Tali centri potranno conservare solo una funzione di archivio e trasmissione di documentazione didattica-pedagogica.

Tutte le altre competenze relative all'aggiornamento in servizio vanno demandate alla progettazione collegiale all'interno delle singole scuole e all'attività organizzata nelle sedi universitarie. Si richiede in relazione a ciò un potenziamento del rapporto tra scuola e Università.

ORGANICI

Si esclude che le situazioni di esubero di personale possano essere risolte con la creazione di « nuove figure professionali », che preluderebbero certamente all'uscita di tale personale dalla funzione docente, né con una forzosa mobilità intercompartimentale secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 1989 del Ministero della Funzione pubblica. In tale logica, e tenendo sempre presente che la funzione docente comporta numerose altre attività correlate all'orario-cattedra perché questo sia qualitativamente valido, si esclude anche che il contratto 1991-93 possa vedere l'attuazione del tempo potenziato (le tre ore aggiuntive) che dequalificherebbero l'orario-cattedra, già previsto come tempo pieno.

Vanno piuttosto eliminate tutte le situazioni di orario-cattedra superiore alle 18 ore, ora gestite in condizioni di straordinario obbligatorio, e va fronteggiata la tendenza a stabilizzare il numero degli alunni per classe su cifre superiori a venticinque.

Riproponiamo quindi la richiesta di venti alunni per classe.

Si chiede la triennializzazione degli organici del personale, per fronteggiare le piccole fluttuazioni nel numero delle classi e per programmare eventuali attività curate in condizioni di semiesonero da parte

di docenti parzialmente in esubero. La programmazione di più ampio respiro degli organici permette di collegarli all'immissione in servizio di quote programmate di docenti in fase di tirocinio, prevedendo contestualmente a riportare a cinque giorni la durata massima delle supplenze brevi da attribuire a docenti della stessa scuola nella secondaria di I e II grado, anche per salvaguardare la continuità didattica.

Infine si chiede una politica di prepensionamenti agevolati laddove non sia possibile sanare altrimenti la condizione di esubero del personale, in alternativa volontaria alla mobilità intercompartimentale.

PERSONALE A.T.A. - ENTI LOCALI I.T.P.

Si chiede il passaggio all'Amministrazione statale di tutto il personale non docente attualmente dipendente dai Comuni e dalle Province e conseguente omologazione retributiva.

Ristrutturazione della pensione retributiva di tutto il personale A.T.A. e un'attribuzione di aumenti stipendiali del 40 per cento sugli attuali livelli retributivi di competenza delle diverse figure di personale A.T.A. statale.

Revisione dello stato giuridico del personale non docente previsto dal D.P.R. n. 420-1974 specialmente per quello che attiene la figura professionale del segretario economo, da definire secondo una chiara qualifica di direzione dei servizi nell'ottica del potenziamento dell'autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche.

Anche per gli assistenti di laboratorio si chiede il passaggio nella amministrazione statale con la relativa omologazione retributiva sui livelli degli I.T.P.

ASPETTI ECONOMICI

La progressione di carriera dei docenti e dei direttivi deve avvenire in modo automatico, per scatti di anzianità resi annuali (e non più biennali), come già previsto per il settore dell'istruzione artistica.

Si deve pervenire ad un totale assorbimento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio base, così da essere integralmente valutata nel trattamento di quiescenza e nell'indennità di fine rapporto di lavoro.

Si chiede l'aggancio automatico delle pensioni alla contrattazione triennale, previa riliquidazione delle pensioni già liquidate.

Ipotesi retributiva

	Materna - Elementare Diplomati Scuola Sec.				Scuola secondaria		
	Ausiliari	Applicati	Segretari	Diplomati	Laureati	1° grado	2° grado
INIZIALE	11.000.000 (7.212.000)	13.000.000 (9.396.000)	16.000.000 (12.360.000)	18.000.000 (12.360.000)	18.000.000 —	20.000.000 (14.340.000)	20.000.000 (14.340.000)
FINALE (40 anni)	20.000.000 (13.780.000)	25.000.000 (17.976.000)	34.000.000 (25.670.000)	38.000.000 (26.832.000)	45.000.000 —	47.000.000 (29.760.000)	50.000.000 (31.764.000)

ABOLIZIONE DEL PREMIO INCENTIVANTE

Le cifre fra parentesi indicano l'attuale retribuzione annua lorda e comprendono le due voci stipendio base e indennità di funzione, i valori in neretto corrispondono all'ipotesi di rinnovo contrattuale.

Per tutte le categorie del personale della scuola (docenti e non docenti) sono state riallineate le posi-

zioni, facendo così cadere le attuali classi di stipendio in modo che ognuno sia in grado di conoscere con certezza la propria retribuzione in atto e il successivo sviluppo.

I professori di scuola secondaria di secondo grado raggiungerebbero a fine carriera (40 anni) la retribuzione del ricercatore universitario a tempo pieno con trenta anni di servizio (50 milioni)

(l'inflazione) non può che trovare accoglimento IL PRINCIPIO CHE TALE INDENNITA' DOVRA' ESSERE UGUALE PER TUTTO IL PERSONALE.

Così facendo varrebbe ad essere attuata quella semplificazione delle voci stipendiali che è uno dei punti qualificanti della piattaforma FIS. Come pure l'importo orario del lavoro straordinario per i Di-

SCUOLA E LAVORO

Comitato di Redazione

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino - Francesco Sola

Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino

M. Beatrice - V. Cammarano - A. Cito - A. L. Crescitelli - L. Lualdi - G. Mariscotti - L. Marrone - C. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

00185 Roma - Via Magenta, 24
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 24 maggio 1990 - Stampato il 30 maggio 1990

La Germania unita

(contin. dalla prima pagina)

valcare l'emergenza. Si fanno chiamare democratici-socialisti, ma cercano soltanto la propria incolumità personale al momento del « redde rationem ».

Il cambiamento totale del sistema in Germania orientale, che per correttezza geografica, dovremmo chiamare Germania centrale, in quanto l'Oriente è quella oltre l'Oder-Neisse e la Prussia orientale, occupata dall'URSS, dopo la seconda guerra mondiale sta portando anche delle complicazioni in alcune categorie di cittadini.

I contadini delle pianure del Meclemburgo e della Sassonia, inquadrati nelle cooperative collettivistiche, a grande produzione agricola, non si adegueranno facilmente al sistema del libero mercato. Non amano più il rischio del piccolo e medio coltivatore, non hanno voglia di cercarsi il mercato, anche se il profitto sarà l'unica molla per ridestarsi dal fatalismo comunista, che con lo Stato totalitario tutto vede e a tutto provvede.

L'unità monetaria al di qua ed al di là dell'Elba, produrrà dei duri costi all'economia di Bonn, ma davanti all'unità di un popolo in marcia per il suo destino europeo, ogni sacrificio sarà sostenuto con ottimismo; il cambio uno ad uno per il marco orientale, creerà senz'altro dell'inflazione, ma per un paese come la Germania Federale dove l'inflazione è allo 0,3 anche se regalasse allo sviluppo dell'Est il 3,5% d'inflazione ed il 2% dell'incremento del prodotto nazionale lordo, previsto addirittura con il 4% per il 1990, la forza industriale e finanziaria tedesca sarebbe in grado di reggere ed assorbire l'urto.

Basta pensare che l'Italia, oggi è già al 5,9 - 6,3% di inflazione e gli italiani non ne soffrono più di tanto. Per salutare la Germania unita, con un governo, un parlamento, una capitale si dovrà attendere la fine del 1991.

Già il cancelliere Kohl, ha pensato di annullare le elezioni federali del 2 dicembre 1990, per indire nel gennaio successivo le elezioni politiche per tutta la Germania. A parte le furbizie elettorali, che lo vedono vincitore all'Est ed in

sua collocazione internazionale. Nella riunione del gruppo « quattro più due » già Shevardnadze escluso l'appartenenza della Germania unita nella Nato. Ma Scher e Kohl, hanno già pronunciato una formula di compromesso: la Germania nella Nato, solo politicamente e non militarmente. In ogni caso il futuro parlamento e governo federato tedesco, nel quadro della cooperazione per la sicurezza europea, potrebbero dare il ben servito

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

CUSI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 5.000 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLE - Via Magenta, 24 - 00185 Roma

eserciti dei due blocchi, stazionati in territorio germanico. Chi dire di no? Yalta è caduta, una nuova strategia impone ai vincitori di ieri, amici o alleati di oggi, di tornare a casa.

Ma la Germania non sarà più sola. Sarà la nazione della nuova Europa unita, impegnata nel rispetto di tutti gli europei per progredire nella cooperazione internazionale. Con la Germania unita l'Europa vince la pace ed il progresso.

LEGGE 14 Febbraio 1974,

... i titolari di patente di categoria D e D/E per guidare autotreni ed autosnodati ad